



Sentenza n. 37/2022 pubbl. il 19/12/2022

RG n. 4566/2022

Repert. n. 228/2022 del 19/12/2022

Registrato il: 19/01/2023 n.835/2023 importo 200,00

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Bologna
Sezione Prima Civile

in persona dei magistrati

dott.ssa Antonella Palumbi

Presidente

dott.ssa Sonia Porreca

Relatore

dott.ssa Carmen Giraldi

Componente

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di primo grado iscritta al n. 4566 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2022

promossa da

████████████████████ (C.F. ████████████████████) e ████████████████████

(C.F. ████████████████████) rappresentati e difesi dall'Avvocato MINOCCARI
MARCO del Foro di Firenze e dall'Avvocato CASALE MICHELA del Foro di
Bologna

parte attrice

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO IN SEDE

OGGETTO: Adozione di maggiorenni

CONCLUSIONI DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 6 dicembre
2022

F A T T O E D I R I T T O

Con ricorso depositato il 1.4.2022 ████████████████████ e ████████████████████
coniugi sposati e senza figli, domandavano di poter adottare ████████████████████ (nome)
████████████████████ (cognome), nata il 18.8.2003 in Bielorussia.

A sostegno della domanda gli istanti narravano che:





- avevano conosciuto [REDACTED] nell'estate del 2011, quando la ragazza era arrivata in Italia grazie ai progetti di risanamento promossi da una associazione di volontariato presente nel territorio imolese
 - si erano subito affezionati alla ragazza, da cui erano ricambiati con un sincero e profondo affetto;
 - dal 2011 fino al 2016 [REDACTED] si era recata da loro per circa due/tre mesi d'estate e poi nei due anni successivi anche in inverno, per la durata di un mese; in tutto questo tempo i ricorrenti erano sempre stati molto presenti per [REDACTED], rendendola il più possibile partecipe della loro vita in Italia, riuscendo a creare un forte legame familiare anche con i parenti più stretti e con gli amici; [REDACTED] era coinvolta nelle loro vacanze estive ed invernali, al mare o in montagna;
 - nel settembre 2018 [REDACTED] si trasferiva stabilmente presso la loro residenza al fine di intraprendere in Italia un percorso scolastico che le avrebbe garantito una formazione migliore rispetto a quella che avrebbe potuto avere in Bielorussia; in data 17.09.2018 le veniva quindi rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio e contestualmente si iscriveva presso l'Istituto di Istruzione Superiore [REDACTED] di Imola, con risultati eccellenti e con l'intenzione di intraprendere l'attività di OSS;
 - nel settembre 2018 i genitori naturali della ragazza, residenti in Bielorussia, rilasciavano formale atto di assenso pubblico avanti il Notaio Bogdanovich Ivan Fiodorovich, Notaio del Collegio Notarile di Gomel, con il quale esprimevano il proprio assenso per affidare la responsabilità della figlia minore [REDACTED] alla famiglia ospitante [REDACTED] e [REDACTED], e contestuale assenso all'alloggio della figlia presso la loro residenza;
 - al fine di provvedere a tutte le necessità burocratiche, soprattutto a livello scolastico e sanitario, i ricorrenti nel settembre 2020 venivano nominati, rispettivamente, tutore e protutore di [REDACTED] dal Tribunale di Bologna, tutela che si chiudeva con il compimento della maggiore età della ragazza.
- Ciò posto, i ricorrenti rappresentavano di aver sempre regalato a [REDACTED] un ambiente familiare e affettuoso, rendendosi molto attenti e partecipi ai suoi bisogni, ed accogliendola nella propria cerchia familiare proprio come una figlia, rapporto





che, iniziato dal 2011, si era rafforzato negli anni, fino a rendere ragione dell'intento, comune e condiviso, di procedere all'adozione richiesta.

Del procedimento era notiziato il Pubblico Ministero, con atti trasmessi in data 4.4.2022.

All'udienza del 23.6.2022 erano sentite le parti personalmente e l'adozzanda, e veniva reso il necessario consenso al positivo esito della procedura.



Acquisita documentazione comprovante l'insussistenza di elementi ostativi all'adozione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.c., all'udienza del 6.12.2022 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.

§

Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005; conf. Cass. n. 1345/2005; Cass. n. 21065/2006; Cass. n. 22567/2013; Cass. n. 6136/2015; Cass. n. 2381/2020; Cass. n. 12254/2020).

Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 4.4.2022, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicchè il contraddittorio deve ritenersi integro. Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Sussistono, infatti, i presupposti di legge per l'adozione, in quanto:

- gli adottanti hanno ben più di trentacinque anni di età e hanno oltre diciotto anni in più dell'adozzanda, come imposto dall'art. 291 c.c.;
-  e  hanno espresso personalmente il loro consenso, come previsto dall'art. 296 c.c.;
- gli adottanti, che sono coniugi, non hanno figli;
- l'adozzanda non risulta essere mai stata in precedenza adottata da altri;





- i genitori di [REDACTED] hanno espresso il loro assenso all'adozione della figlia a mezzo di dichiarazione resa dinanzi a Pubblico Ufficiale (cfr. doc. n. 10 fasc. ricorrenti);

- l'adozione conviene a [REDACTED], in quanto in tale modo può ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che la lega ai coniugi [REDACTED] da oltre 10 anni.

Quanto al fatto che i ricorrenti sono stati rispettivamente tutore e protutore della ragazza quando ella era minorenni, ad escludere elementi ostativi riconducibili al divieto di cui all'art. 295 c.c. va valorizzato il fatto che per tutta la durata della tutela non risulta compiuto alcun tipo di atto relativo alla gestione economica e/o del patrimonio di [REDACTED], non essendoci alcun tipo di bene di cui [REDACTED] era titolare, tanto che nessun rendiconto formale è stato richiesto dal Giudice Tutelare all'atto della chiusura della procedura. I ricorrenti, in ogni caso, hanno dichiarato di rendersi garanti di qualsivoglia obbligazione dovesse risultare sorta durante il periodo della tutela (cfr. dichiarazioni prodotte in data 17.1.2022 agli atti).

Ai sensi dell'art. 299 c.c. va disposto che l'adottanda assuma il cognome [REDACTED] e lo anteponga al proprio, come peraltro espressamente richiesto da tutti gli interessati.

Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M. e data la peculiare natura della causa, nulla va disposto sulle spese.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:

1. dichiara l'adozione di [REDACTED], nata in Bielorussia il 18.8.2003, da parte di [REDACTED], nato a IMOLA (BO) il [REDACTED] 5/1970, e [REDACTED], nata a IMOLA (BO) il [REDACTED] 1963;
2. dispone che [REDACTED] assuma il cognome [REDACTED] e lo anteponga al proprio, così da chiamarsi [REDACTED];





3. dispone che la sentenza venga trascritta a cura del Cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c. e comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni di legge a margine dell'atto di nascita dell'adottato;
4. nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 06/12/2022.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Sonia Porreca

IL PRESIDENTE

dott.ssa Antonella Palumbi

